

## Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 10/2009 del 31 maggio 2009

### IVA DI CASSA: IMPORTANTI NOVITÀ

Circolare n.20/E del 30 Aprile 2009 - DECRETO 26/03/2009 (GU n. 96 del 27-4-2009)

Come già anticipato nel nostro Promemoria n. 8 del 30 aprile 2009 (a cui rinviamo per ulteriori precisazioni), con decorrenza dal 27 aprile 2009 i contribuenti Iva con volume d'affari fino a 200mila euro, possono optare per la liquidazione dell'imposta alla data di riscossione del corrispettivo, purché entro un anno dall'effettuazione dell'operazione; specularmente il cessionario matura il diritto a detrarre l'imposta assolta sugli acquisti fatturatigli con "esigibilità differita", solo nel momento in cui effettua il pagamento o, in assenza di pagamento, dopo un anno dalla emissione della fattura.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20/E, ha fornito alcune precisazioni. Segnaliamo in particolare che:

- la nuova disciplina non interferisce con quelle già previste per le altre fattispecie ad esigibilità differita;
- il soggetto avente i requisiti, può optare per l'esigibilità differita con riguardo a **ciascuna singola operazione**;
- la disposizione **non si applica**:
  - se la cessione di beni o la prestazione di servizi sia effettuata nei confronti di privati consumatori; può trovare applicazione nel caso di operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali ma solo a condizione che si realizzi l'acquisto dei beni e/o servizi nell'esercizio d'impresa;
  - nel caso di operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il predetto differimento; la circolare riporta i seguenti casi:
    - il regime "monofase" (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
    - il regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
    - il regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).
  - per le operazioni interessate dal meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
- nel caso di fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (c.d. fattura differita con emissione del documento di trasporto), il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita.

### DIRITTO CAMERALE 2009

Le imprese iscritte al Registro Imprese sono tenute a versare alla Camera di commercio un diritto annuale. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La misura del diritto annuale per il 2008 è la seguente:

	€	Unità locali €
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione speciale</b> del R.I.	88,00	18,00
Società semplici <b>agricole</b>	88,00	18,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00
Imprese iscritte nella sezione ordinaria	*	**
Società tra avvocati ex art.16, c.2, D.Lgs. 96/2001	170,00	34,00
Unità locali di imprese estere iscritte al REA (per ogni unità)	110,00	

\* - per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, ancorché annotate nella sezione speciale, l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato realizzato nel 2008, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella:

Scaglioni di fatturato (in euro)		Misura diritto camerale	Scaglioni di fatturato (in euro)		Misura diritto camerale
0	100.000	200 euro	Oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
Oltre 100.000	250.000	0,015%	Oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
Oltre 250.000	500.000	0,013%	Oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
Oltre 500.000	1.000.000	0,010%	Oltre 50.000.000		0,001% (max 40.000 euro)

\*\* le imprese con unità locali diverse dalla sede principale devono versare, per ognuna di esse, a favore delle CCIAA territorialmente competenti, un diritto annuale supplementare pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro.

### NIENTE IRAP PER AGENTI DI COMMERCIO E PROMOTORI FINANZIARI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Sentenze Sezioni unite Cassazione 12108/09, 12109/09, 12110/09 e 12111/09 del 26 maggio 2009

Le Sezioni unite della Cassazione civile, sono intervenute con quattro sentenze per ribadire che anche **agenti di commercio e promotori finanziari devono pagare l'Irap solo nella sussistenza di una autonoma organizzazione**. E' stata respinta la tesi dell'amministrazione finanziaria secondo cui l'applicazione dell'IRAP si realizzerebbe per il mero "impiego dell'intelligenza e della cultura, della capacità di acquisire clientela, di ottenere credito, di competere, di promuovere una legittima iniziativa".

Non rileva nemmeno il fatto, meramente formale, che agenti di commercio e promotori finanziari siano qualificati come percettori di **reddito d'impresa**.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.